



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 30 luglio 2021

SPECIALE CONTRATTO



Aperte le trattative con i primi incontri in sede tecnica

Nella mattinata del 27 luglio è iniziato il confronto in sede tecnica per l'adeguamento delle retribuzioni e delle indennità e la messa a punto della disciplina degli istituti normativi a tutela dei rischi professionali.

Nel corso dell'incontro, la delegazione della parte pubblica ha fornito una indicazione delle somme stanziare e degli aumenti medi per il personale di ciascuna delle amministrazioni del comparto.

Il Siulp ha osservato che in assenza del dato disaggregato sulle singole poste disponibili non sarebbe stato possibile svolgere riflessioni finalizzate a ragionare della eventuale ripartizione sulle singole voci retributive, ed ha pertanto chiesto che in occasione del prossimo incontro siano preventivamente fornite le tabelle elaborate dai tecnici dei dicasteri di riferimento.

È comunque emerso con chiarezza che le risorse stanziare non consentono di far fronte oltre che all'imprescindibile adeguamento del trattamento economico fondamentale, anche all'indifferibile revisione del complessivo impianto normativo, necessario a assicurare il riconoscimento della specificità al personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Specificità che si tradurrebbe in maggiore operatività al servizio dei cittadini.

Occorre considerare che negli oltre dieci anni trascorsi dall'ultimo effettivo confronto negoziale che aveva portato alla definizione di un comunque perfezionabile accordo sui fondamentali istituti accessori, si è creato un notevole divario tra l'assetto normativo ordinamentale e le condizioni di lavoro del settore, con un inaccettabile disallineamento rispetto a fondamentali istituti, nei confronti dei lavoratori di altri comparti del pubblico impiego e addirittura all'interno del comparto sicurezza stesso.

Per tali motivi è necessaria una ricognizione perequativa di tutti gli istituti che oggi, anche per la differente interpretazione che forniscono le Amministrazioni di appartenenza, trovano una diversa applicazione con gravi sperequazioni all'interno del comparto sicurezza e difesa.

Le indennità accessorie ingessate ai livelli fissati nel 2008, non possono, oggi, essere ritenute compatibili con gli accresciuti carichi di lavoro ed esposizione al rischio professionale, anche per il sistematico ricorso allo straordinario, con il quale si pretende di tamponare l'emorragia degli organici imponendo insostenibili carichi di lavoro al personale, per giunta pagando l'ora di straordinario meno del lavoro ordinario e accumulando ritardi di anni per la liquidazione delle somme dovute o, come nel caso del personale militare, negando totalmente il pagamento con norme che ancora prevedono la cancellazione del credito maturato per le ore effettuate.

La riflessione partecipata alla parte pubblica è stata corroborata anche dalla constatazione di una sostanziale assenza di fondamentali tutele, tra cui quelle sanitarie e legali, e del disconoscimento dei diritti di

genitorialità che, diversamente dagli altri pubblici dipendenti, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa si vede sistematicamente negare a causa di rigidità interpretative delle amministrazioni di riferimento. E tutto questo a tacere dello sconcertante ritardo nell'attuazione della previdenza complementare che in prospettiva produrrà irreparabili penalizzazioni nel trattamento pensionistico.

Uno sconcertante contesto che induce a ritenere prioritaria e pregiudiziale la discussione intorno alle questioni squisitamente normative, anche per poter incrementare la parte economica attraverso meccanismi di defiscalizzazione degli accessori, atteso che, in assenza del raggiungimento dell'intesa sulla parte normativa, non vi sono margini per poter immaginare di sottoscrivere l'accordo solo sul piano meramente retributivo. Invero, Appare chiaro che pur volendo arrivare il prima possibile ad una ipotesi di accordo, la tutela reale del personale passa necessariamente attraverso la realizzazione della parte normativa della nostra piattaforma rivendicativa, per chiudere al meglio la stagione dei diritti e delle tutele che le donne e gli uomini in uniforme attendono tra troppi anni.

Green Pass e nuove misure anti Covid: norme, controlli e sanzioni

Dal 6 agosto entrano in vigore i nuovi obblighi previsti dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 22 luglio.

Viene introdotto il green pass (Certificazione Verde rilasciata dopo la prima dose) per una serie di servizi, attività con procedure di verifica e sanzioni previste per le inadempienze.

Per la ristorazione il green pass va esibito solo se ci si siede a un tavolo al chiuso. Continua a essere libera, senza necessità di esibire documenti anti Covid, la consumazione all'aperto. E non è necessaria la certificazione nemmeno per la consumazione al bancone. Tuttavia, per entrare nei locali è sempre necessario indossare la mascherina.

Le nuove regole valgono per bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie.

Gli spettacoli, eventi e competizioni sportive in luoghi aperti al pubblico, anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla capienza non superiore al 50%, numero massimo di spettatori non sopra i 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Per gli eventi sportivi, oltre all'obbligo di green pass, in zona bianca, capienza massima consentita non superiore al 50% all'aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla, capienza consentita non superiore al 25% di quella massima autorizzata e numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1000 per gli impianti al chiuso.

Previsto il Green Pass anche per musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (sono esclusi i centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione, tutte attività per le quali non è richiesta il documento anti Covid), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, Concorsi pubblici.

Il green pass viene rilasciato per avvenuta vaccinazione e guarigione dal Covid.

Coloro che non hanno il green pass possono partecipare alle attività sopra indicate se effettuano un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid.

È prevista la definizione di un protocollo per assicurare, fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

I titolari delle attività per le quali è richiesto il green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le violazioni sono punibili con sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 euro, sia per i clienti sia per gli esercenti/gestori dei locali. Dopo tre violazioni in tre giorni diversi, l'esercizio rischia la chiusura da 1 a 10 giorni.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

In attesa di chiarimenti sulle modalità di verifica – che può avvenire tramite esibizione del documento cartaceo o digitale – si segnala che sulla piattaforma nazionale DGC viene prevista, come procedura di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, l'utilizzo della App gratuita VerificaC19, installata su dispositivo mobile.

La App permette di validare l'autenticità delle certificazioni senza connessione internet e senza memorizzare informazioni (si limita a verificare il QR Code e a segnalare una spunta verde se è conforme e in corso di validità).

In base alla normativa, possono usare tale app:

- pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati

Sicurezza: Romano (SIULP) – vicinanza alla famiglia dell'assistente della Polizia di Stato Marino Terrezza e ringraziamenti al Capo della Polizia


Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Marino Terrezza, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola che ha perso la vita questa mattina nell'espletamento del proprio servizio in ausilio di un cittadino rimasto bloccato sulla statale 131.

Lo spirito di abnegazione di Marino non lo ha fatto esitare nel soccorrere un'autovettura ferma dopo un tamponamento per la foratura di uno pneumatico. Questo suo gesto di altruismo, che testimonia lo spirito di servizio di Marino e di tutti i poliziotti italiani, purtroppo gli è costata la vita perché è stato investito da un furgone.

L'ennesimo lutto per la Polizia Stradale e un dolore immenso per la famiglia di Marino.

Un sacrificio che speriamo non resti vano e che aiuti tutte le azioni che stiamo portando avanti a tutela delle donne e degli uomini in uniforme e che non sempre trova orecchie attente in chi istituzionalmente dovrebbe raccogliere i nostri appelli ed adoperarsi a legiferare per la tutela dei servitori dello Stato che quotidianamente, in silenzio e totale abnegazione, sacrificano anche la lavorativa per il bene della collettività. Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, commenta la tragica morte dell'Assistente Marino Terrezza. Una tragedia, sottolinea Romano, che ha generato sgomento in tutti i poliziotti. Per questo ringraziamo il Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia – Direttore Generale della PS che si è recato immediatamente sul posto non solo per accertarsi di quanto accaduto, ma soprattutto perché ha voluto testimoniare la vicinanza di tutta la Polizia di Stato alla famiglia di Marino e ai colleghi di Siniscola. Un gesto importante che rafforza lo spirito di appartenenza, ma anche la consapevolezza che nessun poliziotto è solo giacché la Polizia di Stato, oltre ad essere punto irrinunciabile a garanzia della sicurezza e della democrazia, per tutti i suoi appartenenti, è anche una grande famiglia,

Esprimiamo la nostra vicinanza anche a tutti i colleghi e gli amici che hanno perso un prezioso punto di riferimento - conclude Romano - auspicando che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si attivi immediatamente per garantire tutti i sostegni che la normativa prevede per assicurare alla famiglia di Marino una tranquillità economica e lavorativa.



servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

Conflitti tra genitori e figli sull'opportunità della vaccinazione

In alcuni casi, mentre i figli minori si dicono pronti a ricevere il vaccino anti Covid nella speranza di riacquistare la libertà di movimento perduta da oltre un anno, i genitori vi si oppongono per varie ragioni legate ai diversi punti di vista o approccio alle vaccinazioni.

Si pone il problema su come debba essere risolto il conflitto di posizioni.

Quando il contrasto vede protagonisti i due genitori sulla vaccinazione del figlio, se la coppia convive, occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 316 c.c sulla responsabilità genitoriale. Questa norma impone infatti ai genitori di esercitarla di comune accordo, così come di comune accordo devono essere prese le decisioni più importanti che riguardano la vita del figlio.

Se non viene raggiunto un accordo, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, il quale una volta sentiti madre e padre e ascoltato il minore di età superiore ai 12 anni o inferiore (se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni che ritiene più utili soprattutto nell'interesse del figlio e dell'unità della famiglia o

attribuisce il potere decisionale a quello dei genitori che ritiene più idoneo, nel caso specifico, a tutelare gli interessi del minore.

In caso di coppia separata invece l'art. 709 ter c.c. dispone che "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso."

In caso di contrasto dei genitori con il figlio sulla vaccinazione, invece, la regola vuole che ci si debba rivolgere al Tribunale dei Minori o a quello ordinario se la coppia si sta separando o sta divorziando.

Se invece la coppia è unita, come abbiamo visto, è previsto l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12 o meno, se capace di discernimento. Diritto sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 1989, dalla Convenzione di Strasburgo del 1997 sui diritti del fanciullo, dalla Costituzione Europea 24 e dal Reg. UE 219/1111.

Il discorso, però, cambia ancora se si parla di grandi minori. Per il nostro ordinamento del resto il quattordicenne può riconoscere il figlio naturale e il sedicenne può sposarsi. Nel caso quindi in cui ragazzi di questa età dovessero trovarsi in disaccordo con i genitori in materia di vaccinazioni, la loro parola avrebbe sicuramente un peso.

In realtà il grande minore può anche segnalare la problematica a scuola, che può attivare i servizi sociali al fine d'intraprendere l'azione giudiziaria più corretta davanti al Tribunale competente.

C'è poi il Garante per l'Infanzia a cui rivolgersi o l'Ufficio interventi civili della Procura, che permette al minore di mettere per iscritto le sue dichiarazioni e avviare un procedimento presso il Tribunale dei Minori. Procedimento in cui il minore viene sostenuto nelle sue richieste da un curatore speciale.

Climatizzazione insufficiente sul lavoro, ci sono dei limiti?

Un nostro affezionato lettore ci chiede se per gli uffici pubblici in genere, sia previsto un limite massimo delle temperature oltre il quale non si dovrebbe lavorare, salvo provvedere ad assicurare l'agibilità dell'ambiente attraverso un sistema di condizionamento dell'aria efficiente e funzionante.

Al riguardo, l'Allegato 4 (punto 1.9.2.1.08; Temperatura dei locali) del dlgs 81/2008, non specifica i gradi ottimali della temperatura dei locali di lavoro, dice solo che "La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori". In teoria, quindi, per definire la temperatura adeguata occorre un'indagine specifica negli ambienti di lavoro.

Per avere dei riferimenti sul rapporto, in generale, tra tipologia di attività e temperatura adeguata si può fare riferimento alla norma tecnica ISO 7730. Secondo questa norma per un'attività sedentaria (di ufficio) la temperatura adeguata è di 21-23 gradi; quando la temperatura esterna è elevata, la temperatura interna deve essere corretta di circa 2 gradi.

Questa norma afferma, inoltre, che: "fino ad una temperatura interna pari a 24 gradi si dovrebbe in generale rinunciare al condizionamento dell'aria".

In sintesi, quindi, considerato l'obbligo del datore di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori, di adeguarsi alle norme tecniche, si può inviare una segnalazione (indirizzata al datore di lavoro, o dirigente con delega sulla salute e sicurezza, al RSPP) in cui si specifica che: "ai sensi dell'allegato 4 (punto 1.9.2.1.08; Temperatura dei locali) del dlgs 81/08, e della norma ISO 7730, si richiede di adottare le misure necessarie per adeguare la temperatura dei locali di lavoro in modo che oscilli tra i 23-25 gradi (nel periodo estivo)."



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Frane e devastazioni in provincia di Como

Romano (SIULP): ennesimo drammatico evento provocato dal mutamento climatico e dal dissesto idrogeologico. Vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite, plauso all'operato delle Forze di polizia e della Polizia di Stato per encomiabile abnegazione dimostrata

La furia del fortunale che si è abbattuto sulla provincia lariana nella giornata di ieri, che ha provocato un numero impressionante di frane, isolando buona parte dell'entroterra con disastrose conseguenze per la popolazione è l'ennesima calamità che continua a flagellare territori già duramente messi alla prova dalla crisi economica.

E, una volta ancora, l'encomiabile azione delle donne e degli uomini delle Forze di polizia e della Polizia di Stato in primis ha impedito che esiti ancor più drammatici funestassero una popolazione che dovrà fare i conti con danni devastanti.

Nel manifestare tutta la nostra solidarietà a quanti dovranno ricostruire quanto avevano realizzato con le fatiche di una vita, e in generale a tutta la popolazione coinvolta, riteniamo di dover esprimere a tutti i soccorritori intervenuti, che sono stati impegnati per ore per ripristinare i servizi essenziali, il nostro plauso e il ringraziamento per la meritoria dedizione a sostegno delle popolazioni colpite.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP commenta lo spettrale scenario che ha inferto al territorio lariano una ferita che non sarà facile rimarginare. Un doloroso bilancio che, fortunatamente, anche grazie alla professionalità di tutti gli operatori impegnati nel dispositivo di protezione civile non è stato aggravato dalla perdita di vite umane.

Una efficienza assicurata anche grazie al fondamentale apporto del personale in servizio nei presidi territoriali delle forze di polizia, che evidenzia, se mai ve ne fosse ancora il bisogno, l'importanza di rafforzarne la consistenza e la capacità operativa, respingendo ogni tentativo, basato su logiche meramente ragionieristiche, di insistere con la soppressione di insostituibili punti di riferimento.

Con l'auspicio che la situazione possa tornare quanto prima possibile sotto controllo, confidiamo nel massimo impegno delle istituzioni per mettere a disposizione delle popolazioni, e delle forze di polizia e della protezione civile in genere, ogni utile risorsa.

Tribuna
"L'aiuto in più per la tua professione"
in offerta a soli 11 EURO cad
prenotabili presso le Segreterie Provinciali

Vito Ferrara
PRONTUARIO
PER IL PRIMO INTERVENTO
DELLE FORZE DELL'ORDINE
LE PROCEDURE DA SEGUIRE
E LE NORME DA APPLICARE
IN OLTRE 300 VOCI

Adolfo Antonio Bonforte
PRONTUARIO
DELL'IMMIGRAZIONE
PER GLI OPERATORI DI POLIZIA
LE PROCEDURE DA APPLICARE
GLI SCHEMI OPERATIVI
E I MODELLI DA SEGUIRE
PER GLI ADEMPIMENTI DI POLIZIA

Vito Ferrara, Davide Grassi
PRONTUARIO
DEL CODICE DELLA STRADA
PER VOLANTI E RAGIONOSILI
LE PROCEDURE DA APPLICARE
E LE NORME DA SEGUIRE
IN OLTRE 200 CASI

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 30/2021 del 30 Luglio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123